

IL DIRETTORE CENTRALE REGOLAZIONE AEREA

- VISTO** il Regolamento 300/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2008 che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile;
- VISTO** il Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 della Commissione del 5 novembre 2015 che stabilisce disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell'aviazione civile;
- VISTO** il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/815 della Commissione del 12 maggio 2017, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 per quanto riguarda il chiarimento, l'armonizzazione e la semplificazione di determinate misure specifiche di sicurezza aerea, entrato in vigore in data 1° giugno 2017, che ha modificato il Regolamento 2015/1998 stabilendo che al punto 11.5.1. è aggiunto il seguente comma: “gli istruttori devono essere sottoposti a nuova certificazione almeno ogni cinque anni”.
- VISTO** il Programma Nazionale di Sicurezza, edizione 2 del 9 giugno 2015, Emendamento 2 del 13 dicembre 2016 adottato con disposizione del Direttore Generale;
- VISTA** la circolare SEC-01A del 5/01/2017 relativa alla “certificazione degli istruttori” che al punto 13) Rinnovo della certificazione di istruttore -prevede il rinnovo della certificazione solo sulla base della istanza presentata ad ENAC con la attestazione della partecipazione ai seminari/ corsi di aggiornamento.
- CONSIDERATO** che le nuove disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2017/815 della Commissione, entrato in vigore in data 1° giugno 2017, espressamente prevedono che tutti gli istruttori debbano essere sottoposti a nuova certificazione almeno ogni cinque anni.





CONSIDERATO che la certificazione è un processo consistente in attività di verifica e accertamento oggettivo e pertanto presuppone la verifica del possesso delle necessarie competenze tecniche e didattiche mediante una prova di esame.

CONSIDERATO che il Regolamento citato non specifica le modalità con cui deve essere effettuata la nuova certificazione, ma lascia agli Stati membri la identificazione della modalità di nuova certificazione ritenuta più idonea.

TENUTO CONTO della necessità di modificare la circolare Sec01A nella parte relativa al punto 13) rinnovo della certificazione di istruttore - al fine di allinearla alle nuove disposizioni del Regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/1998 così come modificato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2017/815 della Commissione e di prevedere anche le modalità di verifica, mediante una prova di esame, delle competenze possedute dagli istruttori di security che richiedono la nuova certificazione .

TENUTO CONTO anche della opportunità di specificare il contenuto del programma dei seminari / corsi di aggiornamento che ENAC approva al fine di considerarli idonei a garantire l'aggiornamento professionale degli istruttori, in carenza di idonea struttura ENAC per la erogazione diretta dei seminari /corsi di aggiornamento per istruttori di security già certificati.

TENUTO CONTO che ENAC ha già approvato dei corsi di aggiornamento svolti da strutture esterne il cui programma è ritenuto idoneo a garantire l'aggiornamento professionale degli istruttori già certificati, la cui validità rimane confermata.

RITENUTO indispensabile non interrompere l'attività formativa erogata dagli istruttori di security certificati da ENAC, in quanto in mancanza di detta formazione si creerebbero difficoltà allo svolgimento di attività aeroportuali da parte degli operatori che necessitano di operare, con i propri addetti, anche in area sterile aeroportuale;

SENTITO il Direttore Generale dell'ENAC sulla necessità di procedere ad una proroga delle disposizioni già stabilite al riguardo con la citata circolare SEC-01A all'art. 18 " norme transitorie e finali";



DISPONE

All'art. 18 *"norme transitorie e finali"* della circolare SEC 01A è aggiunto il seguente punto 5. bis

Il termine di presentazione delle domande di nuova certificazione degli istruttori di security ai sensi dell'art. 11.5.1 del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 così come modificato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2017/815 è prorogato al 31 dicembre 2017.

Ing. Giuseppe Daniele Carrabba
(Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)